SENATO DELLA REPUBBLICA

6ª COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 1957

(89ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LAMBERTI

E

del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici » **(744)** (*D'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 1183, 1184, 1186
DI ROCCO 1185
GIUA 1185
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1184, 1186
RUSSO Luigi, *relatore* 1185
RUSSO Salvatore 1184

« Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari » **(1526) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 1199, 1202
RUSSO Luigi, *relatore* 1199, 1202

« Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna » **(1771)** (*D'iniziativa dei deputati Savio Emanuela ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . 1188, 1190, 1193, 1195, 1197, 1199
BANFI 1191, 1194
DI ROCCO *Pag.* 1190
GIUA 1193
LAMBERTI 1191, 1195
JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 1193, 1194, 1197
MERLIN Angelina, *relatore* 1188, 1195
PAGE 1192
ROFFI 1192, 1199
RUSSO Salvatore 1193, 1194
TIRABASSI 1190
ZANOTTI BIANCO 1193, 1194

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Banfi, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Corsini e Donini sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Zucca e Imperiale.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Jervolino.

ROFFI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed altri: « Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici » (744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Russo Salvatore ed

altri: « Nuove norme sullo stato giuridico e sulla carriera degli aiutanti tecnici dei licei classici e dei licei scientifici ».

PRESIDENTE. Come i colleghi ricordano il seguito della discussione di questo disegno di legge fu rinviato per consentire al rappresentante del Governo, il quale aveva dichiarato che non vi era copertura per il disegno di legge nell'esercizio in corso, di proporre una formulazione che ne assicurasse la copertura per l'esercizio 1957-58. Dò pertanto la parola al rappresentante del Governo.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Propongo per l'articolo 5 del presente disegno di legge la seguente formulazione:

« Alla copertura della maggiore spesa di lire 46 milioni si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 sul capitolo concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'Istruzione classica, scientifica e magistrale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi ».

PRESIDENTE. Poichè mi pare che la Commissione fosse già addivenuta ad un accordo di massima sullo spostamento della decorrenza del presente disegno di legge, nel senso cioè di farlo decorrere dal prossimo esercizio finanziario anzichè da quello corrente, ritengo che non vi sia alcuna obiezione da fare alla proposta del rappresentante del Governo.

Dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

È istituito il ruolo di gruppo *C* per gli aiutanti tecnici dei licei classici e scientifici, il cui personale sia a carico dello Stato. La carriera è stabilita dall'annessa tabella *A*, con sviluppo dal grado XIII al grado IX.

RUSSO SALVATORE. Occorre aggiornare la formulazione di questo articolo alle norme delegate emanate dal Governo sul personale dello Stato.

PRESIDENTE. Penso che la formulazione di questo articolo dovrebbe essere la seguente:

« È istituito il ruolo della carriera esecutiva per gli aiutanti tecnici dei licei classici e scientifici, il cui personale sia a carico dello Stato. La carriera è stabilita dall'annessa tabella *A* ».

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Art. 2.

Gli aiutanti tecnici, a carico dello Stato, sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli aspiranti forniti della licenza di Scuola di avviamento a tipo industriale o marinaro con specializzazione meccanica o di licenza di Scuola tecnica industriale.

Gli esami di concorso consistono in una prova pratica ed in una prova orale, secondo i programmi stabiliti dalla tabella *B* e le modalità che verranno determinate dal bando.

Ritengo si debba più esattamente dire « della licenza » anzichè « di licenza ».

Metto ai voti tale modificazione formale.

(*È approvata*).

Pongo ora in votazione l'articolo 2 con la modificazione testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Ministro della pubblica istruzione ed è composta da un ispettore generale del Ministero, da un capo d'Istituto, da un professore ordinario appartenente ai ruoli dei Licei classici o scientifici, che impartisce l'insegnamento in materie che abbiano attinenza col

posto messo a concorso, e di un impiegato della carriera amministrativa centrale con funzioni di segretario.

Riterrei opportuno qualche lieve emendamento: proporrei anzitutto che si dicesse « ispettore centrale » anzichè « ispettore generale », in armonia con la prassi vigente; in fine all'articolo, poi, direi « carriera direttiva del l'amministrazione centrale », anzichè « carriera amministrativa centrale ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti queste modifiche formali.

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modificazioni ora votate.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le mansioni dell' aiutante tecnico sono le seguenti:

a) tenere in efficienza i gabinetti di fisica, chimica e scienze naturali ed assicurare il regolare funzionamento degli apparecchi relativi, nonchè di tutti gli altri impianti tecnici di cui la scuola si serve come sussidio didattico per qualunque insegnamento;

b) coadiuvare gli insegnanti di materie scientifiche sia nella preparazione delle lezioni, sia negli esperimenti durante le lezioni e nel gabinetto, sia, infine, nelle esercitazioni degli alunni;

c) provvedere alla ordinaria riparazione degli apparecchi esistenti ed alla costruzione di quelli che gli siano indicati dal direttore di gabinetto;

d) collaborare con gli insegnanti per il collaudo degli apparecchi di nuovo acquisto;

e) coadiuvare il direttore di gabinetto nella custodia del materiale a lui affidato, a norma dell'articolo 135 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del materiale di consumo e nella tenuta del relativo inventario.

La pulizia dei locali è affidata al personale di servizio dell'Istituto, sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'aiutante tecnico.

Gli aiutanti tecnici dipendono dal capo d'Istituto per ciò che concerne la disciplina e dal professore per la parte inerente alle funzioni tecniche da essi svolte.

L'orario di servizio di detto personale è di sette ore giornaliere durante il periodo delle lezioni e di tre ore durante gli altri periodi, ed è fissato dal Preside d'accordo con il professore direttore di gabinetto e coi professori delle materie, cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie.

Durante le vacanze estive può essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio, un periodo ininterrotto di congedo, la cui durata non può essere superiore ad un mese.

GIUA. Ritengo che non sia necessaria una così minuta specificazione della funzione di questi tecnici. D'altra parte per le rettifiche di alcuni apparecchi molto delicati occorrerà chiamare un tecnico esterno.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Penso che queste precisazioni siano necessarie, specialmente per gli istituti che hanno modesti gabinetti: a volte i presidi possono pretendere chissà che cosa da questi tecnici. È bene precisare le loro incombenze, così si eviteranno contestazioni.

DI ROCCO. Piuttosto vorrei dire che tre ore giornaliere nel periodo in cui non vi sono lezioni sono poche, date le mansioni di questi tecnici. Occorrerebbe fissare un numero più alto di ore.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Quando il tecnico è stato nel laboratorio 3 ore nel periodo delle vacanze che cos'altro deve fare? Si tratta infine di modesti apparecchi.

DI ROCCO. Proporrei di modificare in questo senso: è a disposizione del preside per un orario giornaliero che non superi in ogni caso le sette ore.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Se si tratta di un limite massimo credo che possa andare.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo di poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Di Rocco.

PRESIDENTE. Il senatore Di Rocco propone, per il quarto comma di questo articolo, la seguente formulazione:

« L'orario di servizio di detto personale è stabilito dal Preside in un numero di ore non superiore a sette giornaliere d'accordo con il professore direttore di gabinetto e coi professori delle materie cui serve il gabinetto, tenendo conto delle ore assegnate, nei vari giorni della settimana, alle lezioni di queste materie ».

Metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Nel comma successivo proporrei di sostituire alle parole « può essere concesso » le altre « sarà concesso »; si tratta infatti di un diritto dell'impiegato.

Se non vi sono osservazioni metto ai voti questo emendamento da me proposto.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta dal testo emendato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Alla copertura della maggiore spesa di lire 28 milioni si provvede con opportuna variazione da apportare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1954-1955.

Per questo articolo vi è il nuovo testo proposto dal rappresentante del Governo. Ne dò nuovamente lettura:

« Alla copertura della maggiore spesa di lire 46 milioni si provvede con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1957-58 sul capitolo concernente stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo dell'Istruzione classica, scientifica e magistrale e con i corrispondenti stanziamenti degli esercizi successivi ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Gli aiutanti tecnici di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono inquadrati nel gruppo *C* con il riconoscimento del servizio prestato nel ruolo di provenienza, previa valutazione del servizio precedentemente prestato, da effettuarsi in base ad appositi rapporti compilati dal capo di Istituto e dal direttore del gabinetto, agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali ed agli altri elementi di giudizio acquisiti dall'Amministrazione.

Gli aiutanti tecnici non ritenuti idonei ad essere inquadrati nel gruppo *C*, restano nell'attuale ruolo che viene trasformato in ruolo transitorio con lo sviluppo di carriera previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1221.

Anche in questo articolo occorrerà sostituire alla espressione « nel Gruppo *C* », che ricorre nel primo e nel secondo comma, l'altra: « nella carriera esecutiva ». Lo metto ai voti con questo emendamento di forma.

(*È approvato*).

Do ora lettura delle tabelle allegate:

TABELLA *A*.

GRUPPO C — Grado XIII.

Grado XII (dopo 3 anni); grado XI (dopo 7 anni); grado X (dopo 15 anni); grado IX (dopo 23 anni).

Questa tabella, in armonia con le modifiche portate all'articolo 1, va modificata nel seguente modo:

TABELLA *A*.

CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente	157	aiutanti tecnici aggiunti
»	180	aiutanti tecnici (dopo 3 anni)
»	202	primi aiutanti tecnici (dopo 7 anni)
»	229	aiutanti tecnici principali (dopo 15 anni)
»	271	aiutanti tecnici capi (dopo 23 anni)

Metto ai voti la tabella *A* nel testo di cui ho ora dato lettura.

(*È approvata*).

TABELLA *B*.

PROGRAMMA DI ESAMI.

Prova pratica ed orale sui seguenti argomenti:

1) lavorazione del legno e dei principali metalli in uso, a mano e a macchina;

2) lavorazione di tubi di vetro;

3) tecnica dei vari tipi di saldatura;

4) tecnica delle congiunzioni elettriche;

5) manutenzione delle pile e degli accumulatori;

6) teoria e pratica degli apparecchi di proiezione;

7) preparazione di una semplice esperienza di fisica sul programma di scuola media superiore (meccanica, acustica, termologia. ottica, elettromagnetismo);

8) radiofonia;

9) montaggio di semplici apparecchi di chimica;

10) preparazione dell'idrogeno, del cloro, dell'anidride carbonica. uso delle bombole;

11) norme generali per la manutenzione e la conservazione del materiale scientifico, degli attrezzi di officina e delle collezioni di scienze naturali.

(*È approvata*).

Metto infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con le tabelle allegate.

(*È approvato*).

Presidenza del Presidente CIASCA

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela ed altri: « Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna » (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuele ed altri: « Provvedimenti a favore della scuola elementare in montagna », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MERLIN ANGELINA, *relatore*. L'opinione pubblica, nelle città e nelle località meno povere del nostro Paese, non conosce quale sia la situazione di migliaia e migliaia di comuni situati in zona montana. Chi invece li conosce per esperienza sa che alle bellezze naturali si contrappongono condizioni economico-sociali tanto arretrate, che imprimono il nefasto suggello della miseria non solo sulle cose, ma sopratutto sulle persone, così che, alla facile retorica che esalta la gente della montagna, esuberante di salute e dal cervello fino, malgrado le scarpe grosse, si contrappone la dolorosa realtà costituita da malattie sociali ed endemiche che minano l'organismo e diminuiscono la capacità fisio-psichica degli individui. Faticosamente taluni si sottraggono a un tale duro destino emigrando all'estero, oggi assai meno di un tempo, perchè i classici paesi dell'emigrazione non aprono più le porte a tutti, e in ogni caso preferiscono mano d'opera qualificata. Nella zona alpina ed in quella appenninica, come nelle isole, ci sono centri turistici montani, ma sono pochi, o sono male attrezzati e pertanto non possono costituire una fonte di guadagno atta a migliorare radicalmente la situazione locale collettiva.

Una legge quanto mai opportuna, anche se non perfetta, è stata quella che stabiliva provvedimenti in favore dei territori montani, con la quale si determinavano le caratteristiche dei territori stessi, si dettavano norme per il credito agrario, forestale, zootecnico, alberghiero, per la concessione di sussidi destinati alle opere di miglioramento, allo studio, alla ricerca e alla redazione di piani e ci si occupava in modo particolare della bonifica della montagna, senza però considerare che se bonifica in senso lato significa rendere buona la terra, dovrebbe anche significare miglioramento di quanto sulla terra esiste, cioè della vita intesa nella sua complessità.

Per tanto la proposta che ci viene dall'altro ramo del Parlamento ed è sottoposta al nostro esame, riempie una grave lacuna di quella legge, lacuna dovuta alla nostra prassi legislativa, che forse è comune a tutti i Parlamenti, come se i problemi da risolvere non fossero strettamente interdipendenti. Alla distanza di 5 anni si propone di integrare i provvedimenti per la montagna con questo, di estrema importanza, che riguarda la scuola, perchè essa principalmente può compiere la bonifica umana dal punto di vista culturale, educativo, etico.

Si comincia dalla scuola elementare, gradino indispensabile per giungere ad un altro ordine di scuole, oggi più che mai necessarie a quella maggioranza di giovinetti appartenenti alla classe operaia e che dovranno essere inseriti nel processo produttivo moderno in continuo sviluppo che elimina dovunque la manovalanza e richiede lavoratrici e lavoratori.

Benchè la nostra Costituzione stabilisca che l'istruzione inferiore gratuita ed obbligatoria deve durare otto anni, in realtà, all'obbligo troppo spesso inadempiuto dal piccolo cittadino, per le misere condizioni familiari, si sottrae perfino lo Stato con l'insufficiente numero di scuole. Eppure, molte voci si elevano da più parti per criticare i nostri ordinamenti attuali, ma sul piano pratico non si sanno apportare quei rimedi che, per essere i più semplici, sarebbero certo i più efficaci.

Non si è mai pensato, forse non si pensa neppure ora, alla geografia e alla storia d'Italia che hanno determinato profonde diversità tra regione e regione, provincia e provincia, città e campagna, pianura e montagna, Nord, Sud e isole, zone agiate e zone depresse. Non si tratta di operare attraverso la scuola per mantenere tali diversità, ma di partire da una realtà per educare il fanciullo nel suo ambiente

con gli strumenti che ha a sua disposizione, per portarlo a migliorare se stesso e il suo ambiente, perchè possa inserirsi nel mondo moderno, che il progresso scientifico rende accessibile alle moltitudini. Vorrei ricordare un esempio tipico di una istruzione e di una educazione che si servivano di uno strumento estraneo al fanciullo, cioè il famoso libro di Stato per le elementari, identico per tutte le scuole d'Italia. I dialoghi erano intersecati di romanesche interiezioni « beh! beh! », che muovevano al riso gli scolari delle altre regioni, benchè non avessero l'umorismo di quel « beh » con il quale il pastore assolto in giudizio voleva ripagare *maître* Pathelin dei suoi servigi.

Come dobbiamo giudicare tutta l'impresa della cultura, nelle sue varie articolazioni con programmi, libri, insegnanti che non tengono conto neppure della più elementare necessità di considerare le situazioni concrete da cui muovono per adeguare i propri strumenti onde modificarle?

La legge in esame soddisfa almeno in parte ad una tale necesità.

Con l'articolo 1 si precisa il tipo di scuola cui si riferisce la proposta di legge, cioè quella dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, già menzionata, posti per l'80 per cento al di sopra dei 600 metri sul livello del mare, o quelli nei quali il dislivello tra la quota inferiore e la superiore non è minore di 600 metri, purchè il reddito imponibile medio per ettaro non superi le lire 2.400.

La precisazione è essenziale, in quanto si limita il concetto della scuola in zona montana e in condizioni di disagio, mentre quello più vasto di scuola in zona disagiata potrà trovare soluzione in una riforma generale.

Con l'articolo 2 si demanda ai Consigli provinciali scolastici la compilazione degli elenchi rinnovabili ogni tre anni delle scuole pluriclassi con uno o due insegnanti, che sono ora circa 6.000, e si aggiungono quelle di altre regioni, di cui non ho i dati precisi, alle seguenti: Piemonte 707, Lombardia 382, Veneto e Trentino, rispettivamente 186 e 485, Liguria 128, Emilia 676, Toscana 360, Umbria 187, Marche 308, Lazio 279, Abruzzi 476.

I Consigli provinciali scolastici sono organi locali e quindi maggiormente in grado di conoscere i luoghi e le loro necessità.

Con l'articolo 3 e l'articolo 4 si concedono agli insegnanti sia di ruolo che fuori ruolo, particolari benefici, che hanno effetto solo dopo un triennio di ininterrotto servizio. Si agevola la carriera con una maggiore valutazione del servizio stesso, indipendentemente dalle nuove norme sullo stato giuridico del personale, per assicurare così la permanenza nella sede, con vantaggio evidente della scuola e del paese. Il disagio sopportato senza compenso può allontanare ottimi elementi, sia quelli provenienti da zone migliori, sia quelli del posto, che chissà quali altri disagi hanno sopportato fin da quando avevano cominciato a studiare; e gli ottimi elementi sono indispensabili al buon andamento della scuola e del paese dove il maestro esercita una grande autorità morale ed intorno a lui può creare altre attività culturali.

Con l'articolo 5 è fatto obbligo a quei comuni di fornire conveniente alloggio gratuito agli insegnanti elementari, i quali non potrebbero adempiere all'obbligo della residenza, per la generale mancata osservanza delle norme contenute nel testo unico della legge 5 febbraio 1928, n. 577.

Se è facile l'esodo giornaliero, verso la propria dimora familiare, dei maestri che insegnano in pianura o in paesi serviti da mezzi di comunicazione, l'andirivieni è impossibile nelle zone impervie, specie durante la stagione invernale.

Con l'articolo 6, infine, sono istituite scuole elementari statali presso convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato, di enti pubblici locali o di enti morali (e lo Stato dovrebbe primeggiare in tale impresa) in relazione alla necessità di adempiere all'obbligo scolastico e per assicurare le basi di una preparazione professionale idonea ai compiti della economia locale e nazionale.

Si edifica così saldamente una scuola che dia non solo quel minimo di istruzione che lo Stato, fedele alla legge fondamentale, garantisce a tutti i cittadini, ma che proietti anche oltre i benefici immensi della cultura, senza la quale non è vera civiltà.

PRESIDENTE. Mi sia consentita una parola di sincero elogio alla relatrice, senatrice Merlin, per la sua ampia, circostanziata relazione.

Comunico che sul disegno in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Dal lato finanziario, questa Commissione non ha nulla da osservare.

Nel merito sono state fatte alcune obiezioni che sembra meritino di essere tenute in considerazione. Ad esempio, è stato rilevato che l'ultimo comma aggiunto all'articolo 4 è superfluo, e potrebbe anche dar luogo a difficoltà di interpretazione. È stato anche osservato, fra l'altro, che nel secondo comma dell'articolo 3 è concesso al Ministero un potere discrezionale troppo ampio ».

TIRABASSI. Alla relazione così esauriente e lucida della nostra collega senatrice Merlin vi è poco da aggiungere. Io appartengo ad una regione montuosa e mi rendo perfettamente conto dei benefici che la montagna può ricavare da questa proposta di legge. Essa tende innanzitutto a fissare per un certo periodo di tempo il maestro in questi paeselli sperduti in mezzo alle montagne. Anche in Piemonte oggi si registra questo fatto: che nessun maestro vuole rimanere in sedi così disagiate. Ora, per cercare di tenere i maestri per un periodo di almeno un triennio in queste località è necessario concedere loro, per questo sacrificio veramente notevole, dei benefici di carriera quali sono stati illustrati dalla nostra relatrice.

In secondo luogo, il disegno di legge cerca di favorire la costruzione di nuove scuole e di rendere meno disagiata la residenza di questi insegnanti in tali località costruendo case per maestri. Da questo punto di vista mi pare che possiamo essere tutti d'accordo con la relatrice affinchè i Comuni possano beneficiare degli aiuti proposti che si ripercuotono a favore delle nostre scolaresche e delle nostre popolazioni della montagna.

Raccomando quindi alla Commissione di approvare senza alcun emendamento questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere, a commento di quanto è stato ora esposto, che la piaga dell'analfabetismo è grave specialmente sulle montagne, e non soltanto nell'Italia meridionale, ma anche, per esempio, in Toscana, in Piemonte, dove si registra una percentuale di analfabetismo piuttosto alta.

DI ROCCO. Poichè aderisco alla proposta del senatore Tirabassi, di non creare remore all'approvazione di questo disegno di legge, il mio intervento avrà più che altro il carattere di una dichiarazione di voto che non può essere che ampiamente favorevole al presente provvedimento con il quale si compie un primo passo verso una caratterizzazione delle scuole rurali in genere che devono tendere a consolidare nei ragazzi un amore più grande al lavoro campestre che limiti e contenga l'esodo, cui assistiamo, dalla campagna e dalla montagna verso la città. La legge 25 luglio 1952, n. 991, ha inteso creare quelle condizioni sociali e quel minimo di benessere che consentano alle popolazioni di montagna di restare nelle loro sedi. Se con il disegno di legge in esame si potrà dare un primo contributo ad una migliore sistemazione delle scuole rurali sicchè esse servano anche di preparazione e di educazione professionale affinchè questi ragazzi non tradiscano la loro vocazione naturale, e non evadano dalle campagne, esso sia il benvenuto ed il nostro voto favorevole sarà perciò senza riserve.

Mi pare che l'articolo 2 delimiti il campo di applicazione delle norme del presente disegno di legge alle scuole pluriclassi; a quelle cioè che normalmente sono fuori dei centri abitati, in montagna, nelle zone alpine ed appenniniche, ed in campagna, nelle altre zone che comprendono comuni montani ai sensi della legge n. 991 richiamata all'articolo 1. Se è così non avrei da fare alcuna riserva. Ma se l'articolo 2 volesse soltanto considerare le scuole pluriclassi come un caso particolare, e valesse la norma generale dell'articolo 1 dove si parla genericamente di comuni montani, allora sorgono dei dubbi che ritengo opportuno di esprimere.

La legge n. 991 estende i suoi benefici non soltanto ai comuni della montagna quale è geo-

graficamente intesa, ma a tutti i comuni il cui territorio presenta nel rilievo orografico un determinato dislivello fra l'altitudine minima e quella massima e un complesso di condizioni fisiche e agrarie che ne determinano una economia povera. Con ciò vengono a ricadere nella sfera di applicazione della legge sui territori montani, molti comuni il cui centro abitato, notevolmente esteso e popolato, non differisce per le condizioni generali di residenza dai comuni che non sono classificati montani. Se le agevolazioni del presente disegno di legge si applicassero alle scuole urbane, sorgerebbe fra le scuole dei due tipi di comuni una sperequazione ingiustificata.

Tenendo conto di queste osservazioni, al fine di evitare errate interpretazioni della legge in esame, sarebbe meglio dire fin dall'articolo 1 che essa si applica alle scuole *rurali* dei comuni montani, e cioè alle scuole che sorgono fuori dei centri urbani, ritenendosi incluse, o dicendolo magari esplicitamente, quelle dei piccoli villaggi o casolari frequenti nelle zone montuose.

Affido queste osservazioni alla considerazione del relatore, e mi dichiaro ancora una volta favorevole alla sollecita approvazione del disegno di legge.

LAMBERTI. Anch'io farò semplicemente una dichiarazione di voto: i benefici previsti da questo disegno di legge sono tali e tanti, in relazione alle necessità dei comuni montani, da far desiderare che esso sia approvato il più rapidamente possibile. Tuttavia mi corre l'obbligo di osservare che all'altro ramo del Parlamento è stata discussa una proposta di emendamento che tendeva ad estendere i benefici di questo disegno di legge ad un maggior numero di comuni della Sardegna, e questo in considerazione delle speciali caratteristiche orografiche di quest'Isola. In realtà tale discussione, da quel che ho potuto vedere dagli atti, è stata piuttosto disordinata e inconcludente perchè si è inteso che la proposta mirasse ad estendere i benefici a favore della Sardegna in quanto è zona depressa, mentre questa qualifica non spetta solo a quell'isola. Invece lo emendamento proposto aveva il suo fondamento in una considerazione particolare: si osservava cioè che il sistema orografico sardo è tale che molte località al di sotto del livello dei 500-600 metri presentano tutte le caratteristiche dei territori montani, ciò che altrove probabilmente non avviene o almeno avviene non tanto spesso.

Avevo in animo di riproporre la questione in questa sede, ma dubito del buon successo della mia iniziativa — anche se i colleghi del Senato volessero onorarla della loro approvazione — una volta che il disegno di legge tornasse, emendato, alla Camera dei deputati.

Non voglio pertanto ritardare ulteriormente l'approvazione di questo disegno di legge che nel complesso è indubbiamente vantaggioso per un certo numero di Comuni, anche sardi; e voterò per la sua approvazione senza emendamenti.

BANFI. Ho l'impressione che noi stiamo entusiasmandoci per la discesa di qualche semplice linea di una forte febbre: la situazione delle scuole in zone montagnose è gravissima. Ho l'impressione che questo disegno di legge con tutte le buone intenzioni non ponga un rimedio radicale, non dico, ma neanche sensibile a questo male. Ricordo che ancora nella prima legislatura il povero professor Ferretti, che tutti ricordano per l'interesse che sempre portò alla scuola, mi diede un suo progetto di legge che era proprio destinato al risollevamento delle zone montane. Tale disegno di legge ha dormito nei cassetti dei Ministeri per lunghi anni (e dormirà ancora), perchè esigeva un cambiamento radicale della linea fin qui seguita. In confronto a quel progetto il presente disegno di legge ha una portata assai modesta: è questa una constatazione che si impone proprio di fronte alle parole dei colleghi Tirabassi e Di Rocco, là dove hanno accennato al problema dello spopolamento delle montagne entro il quale va inquadrato il problema particolare della scuola.

Le difficoltà della scuola di montagna nascono da diversi motivi: i maestri innanzi tutto non ci vogliono andare e, se ci vanno, non desiderano rimanervi. Non so se siano sufficienti le condizioni speciali proposte a loro favore con questo disegno di legge. Ma siccome si tratta di

un primo passo, tentiamo pure. In secondo luogo poi vi è la situazione edilizia della scuola in questi paesi che è assai grave.

Ora non vedo, in verità, che con questo disegno di legge si faccia rispetto a tale sistema un notevole passo innanzi; dimentichiamo che essi non possono sostenere queste spese neanche con il contributo statale. Posso sperare che questi provvedimenti inducano qualche Comune a fare qualcosa, ma non posso essere fiducioso che il rimedio sarà efficace per tutti i Comuni montani.

In merito all'articolo 2, in cui si dice che vengono compilati gli elenchi delle scuole pluriclasse, mi sembra che esso faciliterà la creazione di questo tipo di scuole, delle quali sono noti gli inconvenienti e i difetti.

Che la scuola pluriclasse sia una triste necessità dobbiamo riconoscerlo, ma che essa divenga una cosa normale mi pare non accettabile specialmente in questi paesi che per giunta sono in zone depresse.

Con questo non voglio dichiararmi contrario alla proposta: qualunque beneficio alla scuola in montagna sarà il benvenuto; ma ho l'impressione che l'unica cosa positiva in questo disegno di legge siano le facilitazioni concesse agli insegnanti.

Colgo l'occasione per richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo e dei colleghi su un problema che si pone nelle zone montane come in tutte le zone veramente disagiate. Nell'ultimo articolo del disegno di legge si parla di « convitti-scuola montani ». Vorrei avere qualche notizia in merito perchè nel campo dell'istruzione professionale vi è un *caos* veramente spaventoso: come è stato rilevato nell'ultimo convegno di Rovigo fatto dalle Camere di commercio e dalla Confederazione sull'istruzione tecnico-professionale. Che cosa sono questi convitti-scuola? Che cos'è questa preparazione pre-professionale? Desidererei avere delle notizie in proposito, perchè noi continuiamo a legiferare su una materia che attende una sistemazione ed aggiungiamo confusione alla confusione.

ROFFI. Anch'io ho l'impressione che, pur essendo lodevole l'iniziativa presa da un così cospicuo numero di deputati, questo disegno di legge somigli un po' alla montagna che partorisce il topolino. Lodo la premura con la quale la senatrice Merlin ha chiesto che fosse affrontata la discussione di questo disegno di legge e mi associo anche alle richieste dei colleghi che mi hanno preceduto perchè lo si approvi. Condivido però le perplessità prospettate dal senatore Banfi. Vorrei in particolare sottolineare alcune incongruenze: in questo disegno di legge, nel titolo, si parla di « scuola elementare in montagna » e poi nell'articolo 2 di scuole in « zone disagiate ». Come si coordinano queste due espressioni? Ma la confusione più grossa è contenuta nell'ultimo articolo: si parla di istituire delle scuole elementari statali, ma la scuola elementare non ha compiti pre-professionali; non vorremo certo insegnare l'arte od il mestiere ai bambini al di sotto degli 11 anni. Ci sono le scuole di avviamento professionale per questi compiti. Mi pare quindi assurdo sancire tale principio e non voglio associarmi a tale grave responsabilità. Se la Commissione riterrà di approvare questo disegno di legge così com'è io non voterò contro, però dichiaro fin d'ora che mi asterrò dalla votazione.

PAGE. Esiste una legge che ha stabilito che solo le scuole elementari che abbiano più di 15 alunni possono avere il sussidio statale. Nella nostra regione abbiamo scuole sino a 2.000 metri, quindi con pochissimi alunni: ci sono scuole con 4-8 bambini e noi abbiamo provveduto alle loro esigenze con un sussidio della Regione e con un secondo sussidio del Comune. Ma questo sistema dei sussidi non può funzionare: il maestro dovrebbe essere pagato in base alle promozioni degli alunni, ma se essi non sono promossi chi paga i maestri? Bisogna rivedere questo sistema: non so se la situazione sia diversa nelle altre regioni, ma nella nostra regione ci sono delle frazioni dove non si può avere la scuola pluriclasse. Abbiamo frazioni distanti una-due ore dal capoluogo, vi sono scuole con 4-5 bambini: chi paga i maestri? Bisognerebbe modificare la legge nel senso che anche i maestri che insegnano nelle scuole dove non ci sono 15 alunni abbiano uno stipendio minimo sufficiente per vivere.

PRESIDENTE. È un voto od una proposta di emendamento?

PAGE. È solo una esigenza che io volevo sottoporre all'attenzione della Commissione.

ZANOTTI BIANCO. È inutile illudersi: i Comuni non hanno denaro. La questione è gravissima, sopra tutto per quanto riguarda le zone montane. Nelle zone montane della Calabria e della Liguria vi sono frazioni che non hanno alcun aiuto per l'edilizia scolastica. Che cosa si può pretendere da questi Comuni, da queste frazioni, per esempio del Sud d'Italia, che io conosco molto bene, che non possono nemmeno pagare le spese obbligatorie? Bisogna rendersi conto di quella che è la realtà delle cose. Questi Comuni si trovano sempre di fronte a delle gravi difficoltà. Bisogna aiutare le zone che non hanno la possibilità di costruire edifici scolastici.

GIUA. Non voglio fare una dichiarazione di voto perchè la relazione della senatrice Merlin mi esime dal farla, ma desidero far presente ai colleghi che le obiezioni prospettate sono giustificate fino ad un certo punto; perchè qui si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare e non ministeriale. La onorevole Savio, che è la prima firmataria di questo disegno di legge ed è piemontese, immagino che, nello stendere questo disegno di legge, abbia pensato alla situazione del Piemonte e delle sue valli montane. Il problema principale non è tanto quello di approvare una legge finanziaria per la costruzione delle scuole, quanto quello di favorire l'assegnazione degli insegnanti alle scuole di montagna. Sta di fatto che i provveditori si trovano oggi dinnanzi a questo fenomeno: che giovani maestre, in sostanza delle ragazze, dopo raggiunto il luogo dove devono insegnare, vi rimangono due o tre mesi e poi abbandonano l'insegnamento. È necessario fare una legge che favorisca la assegnazione di queste insegnanti alle località di montagna. L'assegnazione deve essere volontaria, non coatta.

Vorrei poi notare, realisticamente, che tutti questi provvedimenti che dovrebbero favorire la montagna provocano invece il suo spopolamento: quando infatti abbiamo reso, non dico colti, i giovani montanari, ma abbiamo dato ad essi gli strumenti di una ordinaria cultura, essi scappano dalla montagna e vanno nelle fabbriche o corrono verso qualche centro abitato. Tutta l'impostazione del problema dell'alta montagna va attentamente riesaminata: questo problema cioè non va considerato in una prospettiva contingente ma in un quadro più ampio e a lungo termine. Vorrei pregare intanto i colleghi di non proporre emendamenti a questo disegno di legge che ha una portata limitata ma assicura qualche vantaggio. Qualsiasi ritardo nell'approvazione di questo disegno di legge impedirebbe a molti paesi di alta montagna di avere degli insegnanti.

La onorevole Savio ha preparato questo disegno di legge, avendo riguardo a quelle zone più disagiate dove non ci sono strade, ma soltanto dei piccoli sentieri e dove, quando nevica, andare a scuola diventa un problema gravissimo, anche dal punto di vista della salute dei ragazzi.

Il problema di fondo potremo trattarlo soltanto quando il Ministero affronterà radicalmente la questione dell'alta montagna. Per l'intanto, a mio avviso, è necessario approvare il disegno di legge.

RUSSO SALVATORE. Prima di passare alla votazione, desidererei richiamare la vostra attenzione su una evidente constatazione: che cioè con il 6 per cento dato ai comuni non si fa nulla. Non si fa nulla nemmeno con il 6 per cento e il contributo della Cassa per il Mezzogiorno. A questo proposito ricordo quanto è avvenuto per le zone alluvionate del Salernitano. In nove mesi sono sorte le scuole, ma non per opera e con i mezzi del Comune

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Mi pare che qui si confondano due cose distinte. Nella provincia di Salerno si opera con i normali stanziamenti, secondo le leggi Martino e Tupini, ma questi non sono sufficienti. Queste sono leggi fatte con buone intenzioni ma sono insufficienti. Le scuole cui allude il senatore Salvatore Russo sono state finanziate per altra via. Sono state raccolte, all'epoca dell'alluvione, in tutte le scuo-

le delle offerte che hanno fruttato 200 o 230 milioni. In parte questi danari sono stati stanziati per necessità di emergenza onde consentire ai bambini di tornare a scuola. Anzi bisogna sottolineare che il servizio scolastico è quello che ha avuto una ripresa immediata. Il 6 novembre a Salerno le scuole sono state riaperte tutte per mezzo del fondo di 100.000.000 dato dal Ministero e anche usufruendo delle offerte volontarie.

Ma ci siamo anche preoccupati che i comuni costruissero, sia con i normali fondi che con le offerte straordinarie, degli edifici scolastici che rimanessero a testimonianza delle offerte private, date dai bambini delle scuole di tutta Italia. Sono sorti così dodici edifici scolastici i quali portano scritto sulla facciata: « Dono dei bambini d'Italia ai bambini di Salerno ». Questi fondi sono stati amministrati da una commissione nominata dal Ministro dell'istruzione presieduta dal Sottosegretario di Stato e composta dal provveditore agli studi, dal direttore generale dell'edilizia scolastica e dal prefetto di Salerno. Per la costruzione degli edifici sono state incontrate molte difficoltà specie per la scelta delle aree. Vi è una relazione che rende conto del finanziamento delle scuole e dimostra come sono state costruite. Si tratta di una amministrazione eccezionale che potrà dare delle indicazioni per il futuro. Chi ha visitato queste scuole ha detto che sono anche troppo di lusso. In realtà sono scuole costruite secondo gli ultimi dettami dell'edilizia scolastica nazionale e internazionale. Sono in verità scuole molto belle e sono state consegnate ai comuni con tutte le attrezzature complete, dalla radio (qualcuna ha anche la televisione) al materiale didattico di primissimo ordine.

Si è fatto poi un altro interessante esperimento: abbiamo un piano di miglioramento edilizio scolastico nelle province pilota che ha consentito di stanziare per un edificio scolastico rurale, come nella provincia di Benevento, la somma di sole 400.000 lire. Sono state trovate sul posto forze tali, mobilitate dal Provveditore d'accordo con i sindaci, che hanno consentito la costruzione dell'edificio scolastico, non ostante la modestissima somma stanziata. Si è trovata della povera gente che ha regalato al comune parte del suo campo per la costruzione dell'edificio scolastico, magari chiedendo soltanto che l'edificio stesso fosse intestato al nome di un parente morto in guerra. Ci sono stati dei contadini che hanno dato la loro prestazione gratuita.

Questo esperimento è stato fatto anche quest'anno e speriamo si possa fare anche l'anno venturo.

Si tratta di bellissimi edifici che sono stati regolarmente collaudati dal Ministero dei lavori pubblici.

RUSSO SALVATORE. Ringrazio il Governo per i chiarimenti che ci ha forniti. Questi fatti rappresentano un insegnamento.

BANFI. Tutto ciò rappresenta una dura lezione per noi e per il Ministero. È una umiliazione che noi riceviamo da parte di gente che lavora e che soffre. Questa gente umile, povera, riesce a fare quello che noi legislatori e il Ministero non riusciamo a fare.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Da un punto di vista economico forse quella gente è povera, ma non lo è da un punto di vista umano. Quanto ha fatto questa gente rappresenta un incitamento per il legislatore a fare qualche cosa di più in questo campo.

BANFI. È quello che mi auguro, onorevole Sottosegretario, perchè non è giusto che gente che ha il diritto di chiedere, sia costretta invece a dare. È ora che la vergogna dell'analfabetismo sia debellata dalla nostra nazione. È triste che l'esempio ci venga da coloro stessi che sono da noi dimenticati.

RUSSO SALVATORE. Per le ragioni dette dal senatore Zanotti Bianco ho molti dubbi sulla formulazione dell'articolo 5. Se fosse possibile, sarei favorevole a qualche emendamento. Per le ragioni esposte dal senatore Roffi anche l'articolo 6 dovrebbe essere emendato.

ZANOTTI BIANCO. I maestri non hanno l'obbligo di rimanere sul posto. La scuola, dal punto di vista dei maestri, è abbandonatissima. Noi dovremmo obbligare i maestri a risiedere sul posto, magari costruendo loro l'alloggio.

Allora sì che i contadini darebbero il loro aiuto. Ci sono molte piccole scuole che sono state costruite dai contadini stessi; hanno visto che si faceva sul serio ed hanno dato il loro aiuto. Quando invece il maestro, dopo le lezioni, scappa via, è come se la scuola non esistesse.

PRESIDENTE. Molte volte sono i maestri che non vogliono risiedere; qualche volta invece sono gli alloggi che non offrono il minimo di comodità necessaria. A Baragiano, poco lontano da Potenza, da quando si è costruita la ferrovia esiste una scuola a tre chilometri di distanza dalla stazione ferroviaria (che è in montagna anch'essa) ma senza gabinetto igienico. Il Consiglio scolastico l'ha dichiarata inabitabile. Vi sono due insegnanti, le quali, per qualunque necessità, devono fare tre chilometri per andare al gabinetto della stazione. Bisogna trovare in qualunque modo i mezzi per attrezzare la scuola, sia per i ragazzi che per le insegnanti. Queste iniziative private, anche se non risolvono completamente il problema, sono già qualche cosa. Se si potesse giungere, per mille vie, ad interessare la pubblica opinione, ricchi e poveri, sarebbe tanto di guadagnato, più per il risultato squisitamente morale che per l'importanza della cosa in se stessa. Questo apporto privato non posso che lodarlo; non posso però ammettere che sia elevato a sistema; sarebbe pericolosissimo. Si tratta infatti di un diritto dei cittadini che lo Stato deve rispettare; in questo, lei, senatore Banfi, ha ragione.

Il problema lo conosciamo tutti. Quando un piccolo comune chiede alla Cassa depositi e prestiti un intervento riceve quasi sempre una risposta negativa, esso infatti è fra gli enti che offrono minori garanzie. I comuni che hanno più mezzi riescono ad ottenere quello che vogliono.

Così si spiega come la legge Martino del 9 agosto 1954 sia rimasta inoperante. E l'abbiamo detto anche nei nostri congressi, l'abbiamo gridato continuamente. Non sarà male parlarne ancora quando si dovrà discutere il bilancio. Il problema è veramente importante.

MERLIN ANGELINA, *relatore*. La montagna ha partorito il topolino, come ha detto il senatore Roffi: è vero. Ma, malgrado l'impressione che mi fanno i topi, è meglio il topolino che niente.

Almeno il topolino potrà servire da cavia. Le cavie servono per gli esperimenti dei medici; servono a trovare la origine delle malattie e le medicine per guarirle. Io dico che, se questo disegno di legge è soltanto un topolino, è pur sempre qualche cosa. Penso che la onorevole Savio e gli altri firmatari del disegno di legge abbiano fatto questa proposta con i piedi per terra: non hanno pensato alle cose che potrebbero essere, ma a quelle che sono. Oggi questo disegno di legge rappresenta quello che noi possiamo concretamente fare. In seguito potremo fare di più e di meglio.

Si è parlato di comuni e si è fatta la questione dei comuni montani e disagiati. Quando si parla di comuni disagiati si intende parlare dei comuni disagiati della montagna. C'è una differenza fra Courmayeur, alle falde del Monte Bianco, e Molino Sopra Monte.

Ci sono da per tutto, per fortuna dell'umanità, dei bambini. Io penso che non sia una cosa grave che l'umanità cresca. Le regioni dove il numero degli abitanti è minore sono le più arretrate. Prendiamo ad esempio la Sardegna. In tutta la Sardegna, così grande, c'è un numero di abitanti inferiore a quello della provincia di Milano. E voi sapete quale differenza passa fra la provincia di Milano e la Sardegna, dal punto di vista economico.

È giusto quanto ha detto il senatore Page. Ho fatto propaganda in Val d'Aosta al tempo delle elezioni. So benissimo quale sia la situazione della Val d'Aosta. La prima cosa alla alla quale penso quado visito queste zone disagiate è la scuola. Anche se ci sono soltanto tre, quattro, cinque bambini bisogna ugualmente istituire una scuola.

LAMBERTI. Ma in questi casi conviene portare i bambini alla scuola piuttosto che la scuola ai bambini.

MERLIN ANGELINA, *relatore*. Le zone disagiate si trovano anche in pianura. Nella « Bassa », come diciamo noi del Polesine, verso il Delta, c'è un paese al quale ho accennato in un mio intervento, dove ci sono cinque

classi ma non esiste l'edificio scolastico. Ci sono cinque classi con cinque maestre che fanno scuola in uno o due locali. Ogni maestra per ogni classe (numerosissima) fa scuola un'ora al giorno per 180 giorni all'anno. E anche laddove ci sono cinque, sei, dieci bambini, la maestra fa quello che farebbe una mamma intelligente; queste maestre abili hanno lo stesso successo.

Veniamo ora al problema della costruzione delle scuole. Questi comuni non possono costruirle. Il senatore Banfi si è dichiarato contrario ai contributi volontari. E ha detto: « queste sono lezioni che ci dà la povera gente ». Vorrei che ce ne fossero molte di queste lezioni!

A me i suggerimenti li dà il pubblico. Vaglio ciò che mi viene chiesto e, se conforme a giustizia, lo faccio. Piuttosto che una amministrazione paternalistica, di tipo fascista, preferisco le iniziative da parte del popolo. Possono costituire un incentivo per lo Stato.

Scusatemi un ricordo personale. Nel periodo in cui fui al confino, che ebbe inizio trentun anni fa, mi trovai a contatto con la gente sarda che da allora, con molta benevolenza, mi conserva ancora il suo ricordo e il suo affetto che è stato l'unico conforto negli anni della mia disgrazia. Ho ricevuto una lettera di una ragazza, appena licenziata dalla scuola magistrale, che mi dice: « Qui non c'è scuola; mi faccia il favore di farcela ottenere ». Sono riuscita a fare istituire quella scuola. Dopo mi fece sapere che non avevano il cimitero. Se il Comune dà un pezzo di terra i cittadini possono metterci attorno delle pietre o del fil di ferro; e così si potrà dare sepoltura ai morti.

Insomma voglio dire che lo Stato ha sì il dovere di intervenire con il suo aiuto, ma anche alla gente spetta di muoversi di più. Ben vengano quindi le iniziative della popolazione. Io penso che soprattutto nei paesi di montagna una collaborazione di questo tipo possa essere di notevole efficacia.

Ad esempio, mi son recata un giorno a tenere un comizio a Serpiolle alle porte di Firenze. Non esistevano scuole in quel paese, i ragazzi dovevano andare a Careggi dove c'è l'ospedale dei tubercolotici, ma le famiglie non ce li volevano mandare. Fu allora che la Casa del popolo offrì la propria sede per la scuola. L'iniziativa è partita proprio dagli operai. Alla sera, dissero, facciamo la scuola professionale, al mattino offriamo l'edificio perchè ci vadano i ragazzi.

Queste sono bellissime iniziative che non mi sento di condannare, ma semmai di incoraggiare, perchè esse, se non altro, serviranno di incentivo allo Stato; faranno meglio legislatore e popolo insieme, piuttosto che il legislatore solo, avulso dalla vita.

Il collega Roffi faceva notare che le zone disagiate non esistono soltanto in montagna. È vero, zone disagiate ce ne sono tante anche non in montagna. Ma il presente disegno di legge rappresenta un primo, sia pure piccolissimo passo. Facciamolo, dunque.

Mi dichiaro perciò lieta che si sia aperto uno spiraglio, che ci si incominci ad interessare della nostra scuola elementare.

Altri dubbi ha sollevato il collega Roffi a proposito della preparazione pre-professionale. Domando: perchè le scuole elementari non possono essere pre-professionali? Anche l'asilo infantile può esserlo. Il fanciullo, come diceva Plutarco, non è un sacco da riempire, ma un focolare da accendere. E noi dobbiamo accendere il focolare con la legna che abbiamo. Evidentemente anche la scuola elementare può assolvere a questa funzione.

Mia sorella fa la maestra, e mi ha segnalato il successo che ha ottenuto con l'insegnare ai ragazzi a curare il giardino, a coltivare l'orto della scuola. Ecco la funzione preparatoria della scuola elementare. Io vorrei che anche noi in Italia raggiungessimo il grado di agiatezza che c'è in Francia, dove quasi tutti possiedono magari un fazzoletto di terra che la domenica vanno a coltivare, come hanno imparato a fare alla scuola elementare. Anche la scuola elementare può quindi essere pre-professionale, cioè educare i ragazzi ad esercitare un mestiere, una professione.

È stato osservato: quando noi diamo la cultura, diamo uno strumento per evadere dall'ambiente depresso; questa gente di montagna, dopo che si sarà istruita, cercherà di andarsene altrove. Non tutti, però, perchè qualcuno potrà esercitare nel paese stesso il me-

stiere di artigiano, che gli hanno insegnato a scuola e ciò potrebbe anche rappresentare l'inizio di piccole industrie, perchè la storia ci dice che è dall'artigianato che sorge l'industria.

Concludendo, io posso anche accettare le critiche fatte a questa legge, la quale forse presenta delle lacune; ma trovo che essa sia un passo, piccolo ma energico, per trovare la strada della risoluzione del problema della scuola italiana, la grande ammalata.

JERVOLINO, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole al progetto di legge e concorda con le conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Sia consentito anche a me, quale membro della Commissione, di fare una dichiarazione di voto. Anch'io sono favorevole al disegno di legge, non perchè lo ritenga perfetto — riconosco infatti che esistono lacune — ma perchè sono dell'opinione che è meglio fare qualcosa piuttosto che non far niente. Ed il non far niente in questo caso sarebbe il rimandare il disegno di legge alla Camera dei deputati con tutte le complicazioni che ne seguirebbero, di lentezza e di ritardo nella sua approvazione. Ciò dico, pur riconoscendo fondata l'osservazione del senatore Zanotti Bianco sulla carenza dell'edilizia scolastica. Vuol dire che noi insisteremo affinchè la legge diventi operante anche in questo settore.

Faccio poi rilevare al senatore Di Rocco che la questione della classificazione di un Comune che abbia soltanto una parte del territorio in zona montana è già stata affrontata e risolta quando si trattò di esaminare i casi di applicazione della legge sui contributi unificati. In quella sede si discusse sulla definizione di Comune montano. È chiaro che il Comune va preso nella sua unità e non si può immaginare che alcune zone del suo territorio siano soggette ad una disciplina ed altre ad un'altra. Può darsi il caso che l'abitato del Comune sia al di sotto del limite oltre il quale la zona è definita montana; in tal caso, se la maggior parte del territorio del Comune è al di sopra di tale limite l'intero Comune viene dichiarato ugualmente montano. Può darsi il caso opposto: che cioè l'abitato si trovi sulla cima di un colle e il territorio dalle pendici si inoltri a valle. Anche in questa ipotesi è la media che determina la classificazione: se la maggior parte del territorio comunale è al di sopra del limite, tutto il Comune è considerato intieramente territorio montano; se viceversa, non lo è in alcuna sua parte.

Si potrebbe a volte verificare l'inconveniente che due Comuni vicini, nelle medesime condizioni territoriali, con la stessa povertà di clima e di terreno, e con gli stessi problemi da affrontare, vengano a trovarsi rispetto alla legge in una situazione diversa. In questo caso interviene un temperamento, suggerito dalla legge stessa sotto forma di regolamento. In altre parole si è cercato di evitare nella prassi il determinarsi di sperequazioni troppo stridenti tra Comune e Comune.

Da quanto sopra, deriva che il presente progetto di legge deve essere visto in armonia con altri provvedimenti. E ciò dicasi anche in relazione a provvidenze che devono ancora venire. I colleghi sanno come da alcuni anni a questa parte si vadano tentando varie strade per la lotta contro l'analfabetismo sia fra gli adulti che fra i ragazzi. Ricordo i corsi itineranti in cui i maestri, dotati di una bicicletta, di buone gambe, o di un asinello, raggiungevano località remote e prive di scuole oppure curavano l'istruzione dei ragazzi che seguono le famiglie nei loro trasferimenti dovuti al lavoro nelle campagne, come i pastori, ad esempio, che transumano con il loro gregge. Altro tentativo è stato quello delle scuole pilota, iniziato l'anno scorso con sei scuole, aumentate di numero quest'anno e che ancor più aumenteranno nel futuro.

Io stesso, nella mia qualità di Presidente della Commissione dell'istruzione del Senato, mi sono preso la libertà di segnalare al Presidente del Consiglio il bisogno che ha la scuola in genere per ottemperare a queste necessità e per risolvere completamente i suoi problemi e ciò anche in relazione al fatto che, quest'anno, avremo uno stanziamento inferiore di 1.600.000.000 a quello richiesto dal Ministero. Speriamo però che tale lacuna possa essere colmata nel corso dell'esercizio in un modo o in un altro.

Concludendo, il presente disegno di legge è uno dei numerosi tentativi per risolvere il problema della scuola. Esso da solo non è sufficiente, insieme con altri provvedimenti rappresenta qualcosa. È un piccolo passo? Facciamolo, anche esso serve.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

La scuola elementare nei Comuni di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, è assoggettata alle norme di cui agli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

I Consigli provinciali scolastici, sentito il parere dell'Ispettore scolastico, compilano, in base ai criteri fissati da apposito regolamento che sarà emanato dal Ministro della pubblica istruzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco delle scuole pluriclassi, con uno o due insegnanti, poste nei Comuni di cui al precedente articolo 1, che debbano essere considerate come situate in zona disagiata. Tale elenco è sottoposto a revisione triennale.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento di quiescenza, viene riconosciuto agli insegnanti di ruolo che abbiano prestato almeno un triennio di ininterrotto servizio, con qualifica non inferiore a distinto, in una stessa sede, tra quelle di cui all'articolo 2, il diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio.

Analogamente ai fini del concorso a posti di ruolo e del conferimento delle supplenze e degli incarichi annuali, è riconosciuto, al personale insegnante non di ruolo, il diritto ad una speciale valutazione del servizio prestato nelle sedi anzidette secondo i criteri che di volta in volta verranno fissati nell'apposita ordinanza ministeriale.

(*È approvato*).

Art. 4.

Nell'assegnazione della sede sarà data, a parità di titoli, ai vincitori di concorsi e agli insegnanti che facciano richiesta di trasferimento, la precedenza, su ogni altro aspirante, ai maestri residenti nel Comune.

Agli insegnanti di ruolo e non di ruolo assegnati alle sedi di cui all'articolo 2 non può essere concessa la deroga dall'obbligo della residenza nella sede di servizio.

In mancanza di titolare e di insegnante soprannumerario nelle scuole elementari di cui all'articolo 2, al maestro residente nel Comune da almeno tre anni è data la precedenza assoluta nel conferimento dell'incarico annuale.

Il maestro incaricato ha diritto al mantenimento del posto, in base alla qualifica e alla permanenza nella sede medesima, qualora il posto occupato rimanga vacante.

(*È approvato*).

Art. 5.

L'obbligo fatto ai Comuni, per effetto delle norme contenute negli articoli 55, 107 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, di fornire gratuitamente un conveniente alloggio agli insegnanti elementari, viene esteso a tutte le Amministrazioni comunali nel cui territorio si trovino le sedi di cui all'articolo 2.

Ai Comuni che, per le scuole di cui all'articolo 2, intendono costruire nuove sedi scolastiche con alloggio per l'insegnante o ai Comuni che, dotati del solo edificio scolastico, intendono costruire l'alloggio, è concesso il contributo dello Stato del 6 per cento come previsto dalla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge 9 agosto 1954, n. 645.

(*È approvato*).

Art. 6.

Sono istituite scuole elementari statali, in relazione alle necessità di adempimento dell'ob

bligo scolastico, presso i convitti-scuola montani, sorti per iniziativa dello Stato o di enti pubblici locali o di enti morali per assicurare una preparazione preprofessionale idonea ai compiti propri dell'economia locale.

ROFFI. Su questo articolo per le ragioni che ho esposto in sede di discussione generale, il mio gruppo si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari » (1526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una biblioteca pubblica governativa in Bari ».

La Commissione finanze e tesoro, alla quale, come i colleghi ricordano, erano stati trasmessi gli emendamenti proposti dal relatore perchè esprimesse il suo avviso, ha fatto pervenire il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che gli emendamenti in oggetto non siano da accogliere, in quanto non ritiene ammissibile che lo Stato corrisponda al personale della biblioteca di Bari emolumenti superiori a quelli del personale di pari categoria e qualifica delle altre biblioteche governative.

« L'eventuale eccedenza molto più opportunnamente potrebbe essere, se mai, fino al riassorbimento, corrisposta dal Consorzio cedente in via del tutto privata ».

RUSSO LUIGI, *relatore*. In armonia con le considerazioni svolte nel suo parere dalla 5ª Commissione, io ho preparato alcuni emendamenti agli articoli del disegno di legge, di cui darò lettura. Desidero però premettere alcune considerazioni sulla nota di merito che la Commissione finanze e tesoro fa circa il diverso trattamento fra gli impiegati della biblioteca di Bari, ove essa venga statizzata, e gli impiegati delle altre biblioteche dello Stato. Tale differenza non sussiste, come già è stato notato dal senatore Lamberti, quando in altra seduta, in sostituzione del Presidente, diresse i nostri lavori. Ad ogni modo io stesso in via interlocutoria affacciai al Presidente Bertone la soluzione, cui si accenna nel parere ora letto; in verità, mi parve di non ottenere molta comprensione nel primo esame della questione. Giacchè ora tutto lascia sperare che la Commissione finanze e tesoro sia entrata in questo avviso, propongo i seguenti emendamenti, elaborati con l'aiuto generoso del senatore Lamberti:

Dopo l'articolo 7 propongo di inserire il seguente articolo 7-*bis*:

« Il personale inquadrato nei ruoli dello Stato a norma dell'articolo 3 percepirà direttamente dagli Enti consorziati, Comune e Provincia di Bari, la differenza tra il trattamento economico anteriore all'entrata in vigore della presente legge e quello ad esso spettante ai sensi della tabella annessa.

I suddetti Enti consorziati detrarranno proporzionalmente l'importo corrispondente a tale onere dai contributi dovuti allo Stato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge ».

Nell'articolo 8 propongo poi di aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« Il maggior onere che deriverà transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali contributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso è calcolato in lire 750.000, sarà imputato al capitolo n. 180 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

In armonia con questi emendamenti, nel secondo comma dell'articolo 2, propongo di aggiungere, dopo le parole « Provincia di Bari », il seguente inciso: « previo quanto disposto dall'articolo 7-*bis* ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, di cui dò lettura:

Art. 1.

È istituita in Bari una Biblioteca governativa con materiale bibliografico di proprietà dello Stato e della Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi ».

(*È approvato*).

Art. 2.

È approvata la convenzione in data 22 dicembre 1951 annessa alla presente legge, con la quale la Provincia e il Comune di Bari, componenti il Consorzio da cui dipende la Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi », cedono gratuitamente in uso perpetuo allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, l'intero patrimonio bibliografico e tutto il materiale d'arredamento della Biblioteca stessa; e si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di lire sei milioni e tre milioni, rispettivamente, per le spese di funzionamento della Biblioteca, la quale continuerà ad avere sede nei locali in cui attualmente è sistemata, locali che la Provincia di Bari si impegna a concedere allo Stato in uso perpetuo e gratuito.

I contributi che saranno per tal modo erogati ogni anno rispettivamente dal Comune e dalla Provincia di Bari andranno ad incremento del capitolo 119 dello stato di previsione dell'entrata del corrente esercizio e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Nel secondo comma di questo articolo, come la Commissione ha sentito, il relatore propone di aggiungere, dopo le parole « Provincia di Bari », le altre: « previo quanto disposto dall'articolo 7-*bis* ». Sarà opportuno perciò rinviare l'approvazione di questo articolo a dopo approvato l'articolo aggiuntivo 7-*bis* proposto dal relatore stesso.

Art. 3.

Il personale di ruolo in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei ruoli del personale statale delle biblioteche pubbliche governative in relazione alla qualifica rivestita alla data del 1° gennaio 1951, secondo quanto è stabilito dalla annessa tabella.

L'inquadramento, da effettuarsi anche in soprannumero in caso di mancanza di posti vacanti e disponibili, è subordinato al possesso del titolo di studio e dei requisiti prescritti per l'assunzione nei detti ruoli, ad eccezione dell'età, nonchè all'esito favorevole di un colloquio, da sostenere davanti ad una apposita Commissione, sui servizi bibliografici e sui compiti propri degli appartenenti al ruolo nel quale l'inquadramento medesimo deve essere effettuato.

La Commissione di cui trattasi è composta dal Commissario straordinario della Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » in qualità di presidente, da un funzionario di grado non inferiore al VI del Ministero della pubblica istruzione e da un bibliotecario appartenente al ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative di grado non inferiore all'VIII.

Spetta alla Commissione indicata nei commi precedenti stabilire per il Direttore, gli assistenti e gli aiutanti, e sempre che il colloquio abbia esito positivo, il grado da conferire al personale medesimo nel ruolo ed entro i limiti indicati nella sopracitata tabella.

I soprannumeri che dovessero determinarsi nei ruoli del personale delle biblioteche pubbliche governative in seguito all'inquadramento del personale di ruolo della Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » previsto dal presente articolo saranno riassorbiti con le prime successive vacanze.

Per armonizzare questo articolo alle nuove norme sul personale dello Stato propongo i seguenti emendamenti formali: nel terzo comma le parole « da un funzionario di grado non inferiore al VI » vanno sostituite con le altre: « di un funzionario avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o di ispettore capo »; le parole: « da un bibliotecario appartenente al ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative di grado non inferiore all'VIII » vanno sostituite con le seguenti: « di un bibliotecario appartenente al

ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative avente qualifica non inferiore a quella di bibliotecario di prima classe ».

Inoltre, nel quarto comma, la parola « aiutanti » va sostituita con « alunni d'ordine » e le parole « il grado » con « la qualifica ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti gli emendamenti da me proposti.

(*Sono approvati*).

Pongo ora in votazione l'articolo 3 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il personale non di ruolo in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti Volpi » alla data di entrata in vigore della presente legge è assunto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, con la qualifica di « giornaliero » ai sensi, con le modalità o alle condizioni di cui al regio decreto legge 4 febbraio 1937, n. 100 e alle successive disposizioni.

In dipendenza della predetta assunzione, il contingente del personale non di ruolo già autorizzato nei confronti del Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) viene variato nei limiti numerici strettamente indispensabili.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il personale di ruolo di cui all'articolo 3 può chiedere il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento, agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, facendo domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma è dovuto all'Erario un contributo a carico del personale pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riconosciuto.

(*È approvato*).

Art. 6.

Per il personale che si avvale della facoltà prevista dall'articolo precedente si procede al riscatto delle polizze di assicurazione, recuperando a favore dell'Erario la parte del valore economico delle polizze stesse corrispondente ai premi assicurativi pagati dalla Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti Volpi » per gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato. La rimanente parte del valore economico delle polizze suddette viene restituita all'interessato.

(*È approvato*).

Art. 7.

A favore del personale che non chiede il riconoscimento del servizio di cui all'articolo 5 entro il termine previsto dall'articolo stesso si provvede alla liberazione e consegna delle polizze di assicurazione, con facoltà di riscattarle o di mantenerle in vigore mediante la continuazione del pagamento dell'intero premio da parte dell'interessato.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 7-*bis*, proposto dal relatore Ne do lettura:

« Il personale inquadrato nei ruoli dello Stato a norma dell'articolo 3 percepirà direttamente dagli Enti consorziati, Comune e Provincia di Bari, la differenza tra il trattamento economico anteriore all'entrata in vigore della presente legge e quello ad esso spettante ai sensi della tabella annessa.

I suddetti Enti consorziati detrarranno proporzionalmente l'importo corrispondente a tale onere dai contributi dovuti allo Stato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge ».

Lo metto ai voti con l'intesa che, in sede di coordinamento, esso diverrà articolo 8.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 2, rimasto sospeso, con l'emendamento proposto dal relatore al secondo comma.

(*È approvato*).

Art. 8.

Alla spesa di complessive lire nove milioni derivante dalla presente legge e che farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione verrà fatto fronte con i versamenti annui allo Stato, per corrispondente importo complessivo, delle quote di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore propone di aggiungere, dopo il primo, il seguente comma:

« Il maggior onere che deriverà transitoriamente allo Stato dalla riduzione di tali contributi, ai sensi dell'articolo precedente, e che per l'esercizio in corso è calcolato in lire 750.000, sarà imputato al capitolo n. 180 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1956-57 e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi ».

Metto ai voti questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo quale risulta dall'emendamento testè approvato, avvertendo che, in seguito al cambiamento di numerazione, questo articolo diverrà articolo 9.

(*È approvato*).

Passiamo alla tabella per l'inquadramento del personale di ruolo. Ne do lettura:

TABELLA PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

—

Qualifica rivestita al 1° gennaio 1951.

RUOLO, GRUPPO E GRADO DI INQUADRAMENTO.

Direttore - Ruolo dei bibliotecari (gruppo *A*) grado non superiore al VII;

Assistenti - Ruolo degli aiuti-bibliotecari (gruppo *B*) grado non superiore al IX;

Aiutanti - Ruolo dei coadiutori (gruppo *C*) grado non superiore all'XI;

Alunni d'ordine - Personale subalterno-qualifica di custode capo;

Fattorini - Personale subalterno-qualifica di custode.

RUSSO LUIGI, *relatore*. Anche per questa tabella si richiede un aggiornamento che tenga conto delle nuove norme sul personale dello Stato. In tal senso il Ministero ha presentato un nuovo testo della tabella.

PRESIDENTE. Do lettura della nuova tabella presentata dal Ministero:

TABELLA PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DI RUOLO

Qualifica rivestita al 1º gennaio 1951	Coefficienti	Qualifica di inquadramento
Direttore	402	Qualifica non superiore a quella di Direttore di biblioteca di III classe.
Assistenti	271	Qualifica non superiore a quella di Aiuto bibliotecario.
Alunno d'ordine (1)	180	Qualifica non superiore a quella di Aiutante aggiunto.
Alunno d'ordine (2)	159	Qualifica non superiore a quella di Custode capo.
Fattorini	151	Qualifica non superiore a quella di Custode.

(1) Fornito di titolo di studio.
(2) Non fornito di titolo di studio.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(*È approvata*).

Prima di votare il disegno di legge nel suo complesso, do lettura della convenzione allegata:

ALLEGATO

CONVENZIONE

TRA IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E LA PROVINCIA ED IL COMUNE DI BARI — COMPONENTI IL CONSORZIO CHE GESTISCE LA BIBLIOTECA « SAGARRIGA VISCONTI-VOLPI » — PER IL PASSAGGIO ALLO STATO DEL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO APPARTENENTE ALLA BIBLIOTECA STESSA E PER L'ISTITUZIONE DI UNA BIBLIOTECA PUBBLICA GOVERNATIVA IN BARI.

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno ventidue del mese di dicembre in Bari in una sala del palazzo della Provincia, sito sul Lungomare Nazario Sauro,

avanti a me dott. Mario Giordano, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato a ricevere e a stendere i contratti nell'interesse del Ministero della pubblica istruzione, come da decreto ministeriale in data 16 ottobre 1944, registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 1944, registro 2 foglio 42, e alla presenza dei signori avvocato Gianfranco Brunetti fu Vitantonio nato a Mola e residente a Bari e comm. avv. Romualdo Sabatelli fu Giuseppe, nato a Bari ed ivi residente, testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti, sono comparsi:

1) il comm. dott. Nino Grillo fu Mariano nato a Castellammare del Golfo il 22 aprile 1891, Ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione in qualità di rappresentante del Ministero medesimo, come da delega in data 4 dicembre 1951, n. 16056, che si unisce in atti (allegato *B*);

2) il sig. generale gr. uff. Giovanni Magli fu Diomede nato a Barcellona (Messina) il 27 giugno 1884, residente in Bari in via Nicolai, 21, il quale interviene della sua qualità di Presidente della Deputazione provinciale di Bari, a quanto appresso autorizzato con deliberazione della Deputazione provinciale n. 648 del 4 maggio 1951 approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 luglio 1951 sotto il numero 23367;

3) il sig. avv. Vitantonio Di Cagno fu Nicola nato a Bari il 30 marzo 1897, residente in Bari in via Calefati, 6, il quale interviene nella sua qualità di Sindaco del comune di Bari, a quanto appresso autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale di Bari n. 148 del 9 luglio 1951, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 28 luglio 1951 sotto il n. 23367;

PREMESSO

che non può non essere riconoscuita la necessità di istituire una Biblioteca statale in Bari, città ricca di tradizioni culturali e sede di una fiorente Università, specie ove si consideri che in tutta l'Italia meridionale non esiste alcuna Biblioteca pubblica governativa, ad eccezione della « Nazionale » e della « Universitaria » di Napoli;

che la Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti-Volpi » potrebbe rispondere egregiamente alle esigenze culturali della popolazione barese, e degli studiosi in genere, ove venisse convenientemente potenziata;

che la Provincia e il Comune di Bari, componenti il Consorzio da cui la suddetta Biblioteca dipende, non possono — per ragioni di bilancio — sostenere oneri maggiori degli attuali per il funzionamento dell'Istituto bibliografico predetto, il quale difetta anche di personale tecnico;

quanto innanzi premesso, le parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1. — Il Comune e la Provincia di Bari, rispettivamente rappresentati dal Sindaco avv. Vitantonio Di Cagno e dal Presidente della Deputazione provinciale gen. Giovanni Magli, cedono gratuitamente in uso perpetuo allo Stato, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, l'intero patrimonio bibliografico e tutto il materiale di arredamento della Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti-Volpi » sulla base dei cataloghi e degli inventari già esistenti.

Art. 2. — Il Comune e la Provincia di Bari si obbligano a versare annualmente allo Stato la somma di lire 3.000.000 (tre milioni) e lire 6.000.000 (sei milioni), rispettivamente, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento della Biblioteca.

Art. 3. — La Provincia e il Comune si impegnano altresì a cedere allo Stato e per esso al Ministero della pubblica istruzione in uso perpetuo e gratuito i locali ove ha sede attualmente la Biblioteca con la aggiunta — per ragioni funzionali e di disimpegno dei servizi — del locale adiacente alla sala deposito periodici, ora in uso delle segreterie universitarie, e del corridoio-porticato di accesso per la lunghezza di quattro arcate da murare, rimanendo a carico del Ministero ogni relativa spesa di adattamento.

Art. 4. — Il Comune e la Provincia continueranno a provvedere, tramite il Consorzio, al pagamento degli assegni al personale fino al momento in cui non sarà effettuata la statizzazione della Biblioteca.

Art. 5. — Il Ministero della pubblica istruzione, rappresentato dall'Ispettore generale comm. dott. Nino Grillo, mentre dichiara di accettare — come di fatto accetta — la cessione in suo perpetuo del patrimonio bi-

bliografico e del materiale di arredamento della Biblioteca consorziale « Sagarriga Visconti-Volpi » di cui al precedente articolo 1, si obbliga a non trasferire fuori della città di Bari le raccolte oggetto della presente convenzione, fatta eccezione per casi temporanei di forza maggiore e di interesse artistico, come ad esempio, per mostre di carattere nazionale, restauri di impossibile attuazione a Bari, pena la decadenza della presente convenzione.

Art. 6. — Il Ministero della pubblica istruzione assume inoltre i seguenti obblighi:

a) sopportare tutte le spese relative al personale e al funzionamento dell'Istituto, il quale assumerà la denominazione di BIBLIOTECA NAZIONALE « SAGARRIGA VISCONTI-VOLPI » di Bari;

b) incrementare il patrimonio bibliografico della Biblioteca affinchè essa, come altre Biblioteche nazionali, rappresenti la cultura italiana e quanto è possibile la straniera;

c) inquadrare nei ruoli del personale delle Biblioteche pubbliche governative il personale di ruolo attualmente in servizio nella Biblioteca « Sagarriga Visconti-Volpi » (vedi elenco allegato *A*) in base a norme che verranno stabilite con successivo provvedimento da adottarsi dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, previa intesa degli Enti consorziali;

d) mantenere in servizio. con trattamento economico e giuridico del personale avventizio, il personale non di ruolo attualmente in servizio con l'attribuzione della categoria che ad esso compete.

Art. 7. — La presente convenzione entrerà in vigore a tutti gli effetti il primo del mese successivo alla data di approvazione da parte del Ministero della pubblica istruzione; il relativo atto è steso in carta libera e verrà registrato gratuitamente perchè rogato nell'interesse dello Stato.

Richiesto nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e fatto stendere da persona di mia fiducia il presente atto, e, alla continua presenza dei costituiti testimoni, ne ho data chiaramente lettura ai signori comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo firmano nei modi di legge insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante per ultimo.

Il presente atto consta di due fogli di carta uso-bollo scritti su sei facciate e undici righe della settima facciata sino alle sottoscrizioni.

f.to NINO GRILLO
GIOVANNI MAGLI
VITO ANTONIO DI CAGNO
GIANFRANCO BRUNETTI, *teste*
ROMUALDO SABATELLI, *teste*
MARIO GIORDANO, *ufficiale rogante*

Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,35.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.